



# Autorizzazione generale d'installazione, «subappalto» e fornitura di personale a prestito

## Quando è consentito il «subappalto» risp. la fornitura di personale a prestito in relazione con autorizzazioni generali d'installazione?<sup>1)</sup>

Nel ramo delle installazioni elettriche il «subappalto»<sup>2)</sup> – cioè il fatto di assegnare in modo più o meno regolare lavori d'installazione di impianti elettrici ad altre imprese – è molto diffuso. In questo articolo l'autore evidenzia le condizioni, in cui il «subappalto» è conforme alle disposizioni dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27). Nella fattispecie vengono affrontate anche le forme della fornitura di personale a prestito consentite secondo l'OIBT.

### Ruchard Amstutz

John Freelance è un montatore elettricista e offre i suoi servizi ad imprese attive nel ramo dell'installazione di impianti elettrici: sia che si tratti di inserimento di cavi sia di montaggio di tracciati e di lavori di manutenzione, allevia il lavoro di diverse imprese d'installazione di impianti elettrici, che momentaneamente registrano un grande volume di ordini. Ad incarico eseguito, John Freelance fattura il suo dispendio alle rispettive imprese d'installazione di impianti elettrici. Solo queste ultime sono titolari di un'autorizzazione generale d'installazione; John Freelance non dispone di alcuna autorizzazione. È tutto conforme all'OIBT?

### 1. Base

L'OIBT prevede l'autorizzazione generale d'installazione per imprese come autorizzazione di polizia. Le relative condizioni devono essere soddisfatte sia per il rilascio sia durante l'intero periodo di validità dell'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione deve da un lato occupare un responsabile tecnico, integrato nell'impresa in modo da poter esercitare con efficacia la sorveglianza tecnica sui lavori d'installazione (art. 9 cpv. 1 lett. a OIBT). Dall'altro, l'impresa deve garantire il rispetto di tutte le prescrizioni dell'ordinanza OIBT (art. 9 cpv. 1 lett. b OIBT). L'esecuzione dei lavori d'installazione deve essere inoltre affidata solo a «collaboratori» dell'impresa (cfr. art. 10 cpv. 3 OIBT). Infine, una volta rilasciata l'autorizzazione non è trasferibile (cfr. art. 18 cpv. 1 OIBT).

Lo scopo di questo quadro normativo è quello di garantire la sicurezza e l'assenza

di interferenze degli impianti elettrici e ciò corrisponde all'interesse pubblico. Nonostante l'obbligo di autorizzazione per lavori d'installazione di impianti elettrici, alla fine il proprietario – nella maggior parte dei casi un profano – è il solo responsabile degli impianti elettrici.<sup>3)</sup> Per il proprietario a questo proposito l'OIBT adempie inoltre nella stessa misura una funzione di protezione e di sostegno.

### 2. Obbligo di autorizzazione per lavori d'installazione

Ai sensi dell'art. 6 OIBT tutti i lavori d'installazione di impianti elettrici sono sottoposti all'obbligo preliminare di autorizzazione. Sono considerati lavori d'installazione di impianti elettrici, tra le altre cose, anche l'inserimento di fili a cavi, nonché l'allacciamento fisso di apparecchi elettrici o lo spostamento di prese elettriche. Non ne fanno (più) parte i lavori di muratore («intagli e scanalature»), il montaggio di canali per cavi nonché la semplice posa di tubi elettrici e di scatole da incasso.<sup>4)</sup>

### 3. Efficacia della sorveglianza

L'autorizzazione generale d'installazione è limitata all'impresa, alla quale è stata rilasciata e include quindi solo il personale facente parte dell'impresa. Fanno a loro volta parte dell'impresa solo i «collaboratori» ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 OIBT. Quale conseguenza della summenzionata funzione di protezione dell'OIBT per il proprietario e i suoi impianti elettrici, l'appartenenza all'impresa va interpretata in modo tale che la/le persona/e del mestiere può risp. possono

esercitare con efficacia, di diritto e di fatto, la sorveglianza tecnica sui lavori d'installazione (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. a OIBT). Tutti i collaboratori, che eseguono lavori d'installazione di impianti elettrici, come la/le persona/e del mestiere<sup>5)</sup>, devono dunque essere «integrati» nell'impresa. Ciò presuppone che

- il personale da sorvegliare sia a livello tecnico sufficientemente qualificato per eseguire i lavori affidati<sup>6)</sup>;
- il personale menzionato faccia effettivamente parte dell'organizzazione aziendale;
- l'impresa abbia anche legalmente obblighi di sorveglianza e di formazione risp. di formazione continua<sup>7)</sup> nonché sia autorizzata a sorvegliare ed a impartire istruzioni<sup>8)</sup>;
- l'impresa effettui autonomamente la selezione e la formazione del personale.

Di fatto queste esigenze possono essere soddisfatte, soltanto se il personale ha un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 319 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) con il titolare dell'autorizzazione. Le persone del mestiere dell'impresa hanno vari compiti di vigilanza e sono quindi le persone autorizzate dal datore di lavoro a impartire istruzioni tecniche – se non sono essi stessi i datori di lavoro. Caratteristico dell'appartenenza all'impresa è quindi il rapporto di subordinazione ai sensi del contratto di lavoro.<sup>9)</sup>

Né le condizioni contrattuali del mandato e neanche le condizioni contrattuali d'appalto d'opera fanno sì che vi sia la necessaria intensità di vincolo per conseguire una sufficiente integrazione ai sensi delle premesse per la concessione dell'autorizzazione. Inoltre in caso di danni, eventuali questioni relative alla responsabilità civile sarebbero certamente più difficili da gestire sia per il titolare dell'autorizzazione sia per il proprietario in questione. Ciò deriva tra l'altro dal fatto che le suddette condizioni contrattuali possono essere stipulate senza la giusta forma<sup>10)</sup> e il proprietario responsabile in prima linea come pure l'installatore elettricista probabilmente responsabile in secondo luogo, per mancanza di documenti

«Subappalto»	Contratto di lavoro	Prestito consentito di personale
Fatturazione ai clienti finali o al committente con riferimento all'ordine	Salario versato dal datore di lavoro	Salario versato normalmente dal prestatore
Diritto limitato del committente di impartire istruzioni; in parte diritto diretto del cliente di impartire istruzioni	Istruzioni impartite dal datore di lavoro	Istruzioni impartite dall'impresa acquisitrice
Il «subappaltatore» figura come partner contrattuale del committente	Solo il datore di lavoro figura come partner contrattuale del cliente	Solo l'impresa acquisitrice figura come partner contrattuale del cliente
Nessuna intenzione (almeno del «subappaltatore») di essere integrato presso il committente	Integrato nell'organizzazione del datore di lavoro	Integrato temporaneamente nell'organizzazione dell'impresa acquisitrice
Una persona del mestiere mette a disposizione la sua firma; nessuna formazione continua all'interno dell'impresa	Il responsabile tecnico sorveglia i lavori d'installazione	Il responsabile tecnico sorveglia i lavori d'installazione, l'impresa assicura la formazione <sup>16)</sup>
Il «subappaltatore» non dispone né dell'autorizzazione generale d'installazione né dell'autorizzazione per fornire personale a prestito	Il datore di lavoro dispone di un'autorizzazione generale d'installazione	L'impresa acquisitrice dispone di un'autorizzazione generale d'installazione; il prestatore non dispone di un'autorizzazione generale d'installazione il prestatore non dispone di un'autorizzazione generale d'installazione

**Tabella**  
Confronto tra «subappalto», contratto di lavoro e fornitura consentita di personale a prestito.

potrebbero ritrovarsi nell'impossibilità di provare i fatti (a loro discolora).

Ciò che si applica al personale, si applica anche in termini simili ai lavori d'installazione. Un'impresa può eseguire il controllo finale interno all'impresa<sup>11)</sup> e quindi allestire il rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 37 OIBT solo per lavori effettuati dall'azienda<sup>12)</sup> o – ai sensi dell'art. 24 cpv. 3 OIBT – eventualmente per altri titolari di autorizzazioni. Il rilascio di un rapporto di sicurezza per lavori, che sono stati eseguiti da aziende che non dispongono di un'autorizzazione d'installazione, corrisponde a mettere a disposizione tale autorizzazione e ciò non è consentito.

#### 4. Cos'è consentito?

Innanzitutto si deve fare la distinzione: mentre con «subappalto» si intende assegnare o procurare lavoro a un'altra impresa, nel caso della messa a disposizione di manodopera o di personale si parla di «fornitura di personale a prestito». Entrambi meritano di essere esaminati separatamente qui di seguito.

##### 4.1 «Subappalto»

Da quanto appena esposto risulta che l'assegnazione di lavori d'installazione di impianti elettrici soggetti ad autorizzazione a imprese che non dispongono di una propria autorizzazione generale d'installazione non è prevista dall'OIBT e quindi non è consentita. Ciò deve essere qualificato come messa a disposizione dell'autorizzazione d'installazione e quindi come violazione degli obblighi del titolare dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 42 lett. c OIBT.

È possibile assegnare lavori d'installazione a imprese, che sono esse stesse in possesso di un'autorizzazione generale d'installazione dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI. Tutti i lavori, che non rientrano nell'obbligo di autorizzazione secondo l'art. 6 OIBT<sup>13)</sup>,

possono inoltre essere assegnati a imprese che non dispongono dell'autorizzazione d'installazione.

##### 4.2 Fornitura di personale a prestito

La messa a disposizione di personale può costituire lo scopo principale di un'impresa. In questo caso si parla di fornitori di personale a prestito; in linea di principio essi devono essere in possesso di un'autorizzazione d'esercizio del competente ufficio cantonale del lavoro (cfr. art. 12 cpv. 1 della legge sul collocamento [LC; RS 823.11]). Un fornitore di personale a prestito non necessita di un'autorizzazione d'installazione dell'ESTI, fintanto che l'impresa presta effettivamente solo del personale.

Per contro, la «cessione occasionale» di lavoratori non sottostà all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 LC (cfr. art. 28 in combinazione con l'art. 27 cpv. 4 dell'ordinanza sul collocamento [OC; RS 823.111]). Essenzialmente si parla di «cessione occasionale» ai sensi dell'art. 27 cpv. 4 OC, se una azienda che esegue installazioni elettriche mette del personale a disposizione di un'altra impresa solo in via eccezionale e questo personale non dipende economicamente da questo prestito<sup>14)</sup>. Per

garantire che la sorveglianza tecnica sia efficace anche in questo caso, questa cessione occasionale può avvenire solo tra imprese, che dispongono entrambe di un'autorizzazione generale d'installazione.

In entrambi i casi deve essere garantita l'integrazione dei collaboratori (temporanei) dell'azienda<sup>15)</sup>. Inoltre, i requisiti per il rilascio di un'autorizzazione generale d'installazione devono essere soddisfatti anche con il personale impiegato temporaneamente. Ciò concerne soprattutto il tasso di occupazione delle persone del mestiere (cfr. art. 10 cpv. 1 OIBT).

Infine il titolare dell'autorizzazione deve essere consapevole del fatto che è tenuto a notificare all'Ispettorato, entro due settimane, ogni fattispecie che richiede una modifica dell'autorizzazione d'installazione (art. 19 cpv. 1 OIBT). Questo termine inizia a decorrere non appena i fatti sono noti al proprietario dell'impresa o a seconda delle circostanze lo devono comunque essere. In caso di impiego regolare di lavoratori temporanei, si consiglia pertanto di chiarire *prima* con l'Ispettorato se eventualmente sia necessario adeguare l'autorizzazione d'installazione (Tabella).

#### 5. Esempi grafici



